

My name is Luka

Una nota fuori dal coro

Emma Avezzù

Sommario:1. Il “Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria”. – 2. Una ricerca datata. - 3.Una ricerca parziale. – 4. La formazione. - 5. I consulenti. -

1.Il “Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria”.

Il 16 luglio u.s. è stato presentato ufficialmente al Senato il “Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria”, esito di un’indagine svolta dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, relativa al triennio 2016 - 2018.

Il rapporto è fondato essenzialmente sull’elaborazione di un questionario inviato ad alcuni uffici giudiziari – le Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari, i Tribunali ordinari - settore civile, i Tribunali di Sorveglianza – oltre che sui dati ricevuti dalla Scuola Superiore della Magistratura, nell’ambito degli impegni assunti dall’Italia quale Stato firmatario della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Nell’esordio , si richiama testualmente l’impegno che gli Stati firmatari hanno assunto, “*di condividere e di recepire nelle legislazioni nazionali alcuni principi ritenuti fondamentali tra i quali: a) la specializzazione di tutti gli operatori; b) adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, comprese « le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri e le autorità incaricate dell’applicazione della legge »; c) la possibilità di monitorarne l’applicazione attraverso una effettiva rilevazione statistica e la conseguente valutazione dei dati rivelatori del fenomeno.*”

E ciò, in quanto “Tra gli obiettivi che la stessa Convenzione pone agli Stati per l’eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica, vi è anche quello di adottare un approccio integrato da perseguire attraverso una collaborazione efficace tra le autorità incaricate dell’applicazione della legge, obiettivo raggiungibile tramite il coordinamento nella raccolta dei dati sul fenomeno e la conseguente diffusione dei risultati acquisiti”.

Alla presentazione in Senato, in presenza, tra gli altri, del Vicepresidente del CSM, hanno fatto seguito interviste e diffusione di note e commenti, ampiamente riprese dai media, che non hanno mancato di evidenziare aspetti anche non testualmente rinvenibili nel Report pubblicato, rimarcando soprattutto le criticità e le carenze individuate, con una lettura che, sbrigativamente ma, a suo modo, efficacemente, una testata ha così riassunto: “La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, presieduta da Valeria Valente, ha bocciato i tribunali civili e rimandato a settembre le Procure.” (Così Nadia Somma sul blog de Il Fatto Quotidiano).¹

Non è l’intento di una difesa d’ufficio degli uni (i Tribunali civili, come si vedrà, esclusivamente gli ordinari) né delle altre (le Procure, anch’esse, ordinarie) che muove questo mio sommesso intervento, ma l’esigenza di

¹ Tra gli altri, si leggano: **D.i.Re.**, 19 luglio 2021: “I dati della Commissione femminicidio confermano tutte le criticità del sistema giudiziario emerse nella ricerca di D.i.Re. “Di fatto il sistema giudiziario si conferma come una istituzione fortemente rivittimizzante per le donne che hanno subito violenza e per i loro figli e figlie, in cui i tribunali non dialogano tra loro, non acquisiscono e/o non tengono in considerazione la documentazione e i referti comprovanti la violenza, come hanno denunciato le avvocate, e dunque la violenza non viene riconosciuta”, aggiunge Veltri.

“Si conferma anche il ruolo pervasivo delle CTU emerso dalla ricerca di D.i.Re: consulenti senza alcuna specializzazione e formazione sulla violenza di genere, la violenza domestica e la violenza assistita, che decidono il destino di donne e bambini/e su delega dei magistrati, in spregio sia della Convenzione di Istanbul che delle stesse leggi italiane”, sottolinea Veltri.

Ancora: **Art. 21**: Commissione Femminicidio, la violenza sulle donne è invisibile nei tribunali italiani, di **Cristina Perozzi**, **18 Luglio 2021**: *La violenza sulle donne è invisibile nei tribunali italiani. Così scrive la Commissione parlamentare sul femminicidio nella sua Relazione. (...) Il rapporto, approvato nella seduta del 17 giugno 2021, è stato redatto dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul Femminicidio e sulle Violenze di genere e i dati sono desolanti, ma purtroppo ben noti e vieppiù denunciati da chi si occupa della materia. Mancano i magistrati specializzati, si sottovaluta la formazione di magistrati, di avvocati, di consulenti e della polizia giudiziaria, e difetta il necessario dialogo fra ambito penale e civile, per cui nella maggior parte dei procedimenti civili le violenze ed i maltrattamenti vengono superficialmente qualificati come “conflitti familiari”.*

Huffington Post del 16.7.202 di Federica Olivo.: Procure poco preparate sulla violenza contro le donne, “diritti spesso disattesi”. Report Commissione Femminicidio. “Vittima di abusi può vedersi portare via i figli perché civile e penale non dialogano”.

Ma ne parlarono anche le principali testate, La Stampa, Il Messaggero, Il Manifesto, il Dubbio, rinvenibili su “Rassegna Stampa” del sito CSM

dare un modesto apporto, derivante dall'esperienza, ed altresì il disagio – questo, sì, ritengo vada espresso non troppo sommessamente - nel leggere dati e commenti che appaiono poco aderenti alla realtà attuale e, forse, non completi. Del resto, in sede di presentazione del Report, al Senato, il vicepresidente del CSM ha puntualmente accennato al fatto che qualcosa è, nel frattempo, cambiato, ma di ciò, sui media, nulla è stato detto.

E, come magistrato minorile, mi piacerebbe capire perché il piccolo Luka, il protagonista di una bellissima canzone di Suzanne Vega, rischia di continuare a non essere visto da chi, invece, dovrebbe salvarlo.

2. Una ricerca datata.

È testuale: il triennio di riferimento è quello compreso tra il 2016 e il 2018.

Ma molto è cambiato, rispetto a quegli anni, vicini solo in apparenza.

E non solo perché la pandemia, scoppiata ad inizio del 2020 ci ha posto di fronte a nuovi scenari di violenza domestica, aggravati dalla convivenza forzata, dalla crisi economica, dalla mancanza di luoghi di socializzazione e di spazi di confronto, oltre che dall'acutizzarsi di casi di disagio psichico.

È stata approvata, ed entrata in vigore, la L. 69/2019, il c.d. “Codice Rosso” che, incidendo sia sotto il profilo delle norme penali sostanziali, sia in materia processuale, e prevedendo altresì importanti novità quanto a coordinamento tra le varie autorità giudiziarie, ma anche in tema di formazione del personale di polizia giudiziaria, ha già fornito risposta a molte di quelle criticità che ora – nel 2021 – si evidenziano. Sia chiaro, si tratta di criticità reali, che molti interpreti avevano evidenziato, e alle quali, ove possibile, le Procure più attente avevano cercato di ovviare.

Si consideri il novellato ultimo comma dell'art. 572 c.p., che recita: «Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato».

Da tempo la Corte di cassazione era pervenuta ad affermare che: “*Integrano il reato di maltrattamenti in danno dei figli minori anche condotte di reiterata violenza fisica o psicologica nei confronti dell'altro genitore, quando i discendenti siano resi sistematici spettatori obbligati di tali comportamenti, in quanto tale atteggiamento integra anche una omissione connotata da deliberata e consapevole indifferenza e*

trascuratezza verso gli elementari bisogni affettivi ed esistenziali della prole” (così Sez. 6, *Sentenza n. 4332 del 10/12/2014 Rv. 262057*)² .

Evidentemente, se tali giudizi erano pervenuti in Cassazione, è perché alcune Procure ordinarie avevano ritenuto di contestare i maltrattamenti nei suddetti termini, e ciò è stato ritenuto pienamente rispettoso del principio di legalità, anche se codificato nel 2019, e dopo l'intervento della L. n. 119 del 2013 che aveva previsto, all'art. 61, n. 11-*quinquies* c.p., la presenza del minore “solo” come circostanza aggravante.

E' stato introdotto l'art. 64 bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, che prevede la trasmissione obbligatoria di provvedimenti, senza ritardo, al giudice civile procedente, ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della *potestà* genitoriale, quali le ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, il provvedimento con il quale e' disposta l'archiviazione e la sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

Infine, le previsioni normative della novella hanno riguardato l'apposizione di un termine strettissimo, per la comunicazione al P.M., anche orale e per le vie brevi, delle notizie di reato afferenti fatti di violenza domestica, sessuale e, in genere, delle fattispecie come sopra riassunte, e termini pure brevi per l'esame delle persone offese, derogabili con adeguata motivazione; ed è notorio che ciò abbia indotto le Procure ad assumere provvedimenti organizzativi, e fornire direttive alla Polizia Giudiziaria, indispensabili per garantire l'attuazione di tali norme, tra le quali gli artt. 347, 362, 370 c.p.p..

Fu proprio nell'immediatezza dell'entrata in vigore della L. n. 69, che si manifestò il moltiplicarsi di circolari dei Procuratori della Repubblica, e di

² Ma anche che: “*Il delitto di maltrattamenti è configurabile anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano indirettamente, come involontari spettatori delle liti tra i genitori che si svolgono all'interno delle mura domestiche (c.d. violenza assistita), sempre che sia stata accertata l'abitudine delle condotte e la loro idoneità a cagionare uno stato di sofferenza psicofisica nei minori spettatori passivi*”. Sez. 6, *Sentenza n. 18833 del 23/02/2018 Rv. 272985*

E perfino se ad assistere sia un infante: “*È configurabile il reato di maltrattamenti nei confronti di un infante che assista alle condotte maltrattanti poste in essere in danno di altri componenti della sua famiglia, a condizione che tali condotte siano idonee ad incidere sull'equilibrio psicofisico dello stesso*”. (così Sez. 6 , *Sentenza n. 27901 del 22/09/2020 Rv. 279620* che rigetta ricorso avverso sentenza della Corte d'Appello di Torino del 14/12/2018).

modifiche allo stesso assetto degli uffici, dettate dalle mutate esigenze di rispetto della normativa.³

L'esigenza di una precoce assunzione della direzione delle indagini, di fornire deleghe adeguate, e possibilmente assicurare una certa uniformità nelle prassi dell'ufficio, ha determinato alcune Procure a distinguere i turni c.d. "Fasce Deboli" da quelli ordinari; certo, magari le più grandi o quanto meno quelle medie, e con qualche problema in più per gli uffici più piccoli.

In ogni caso, arduo pensare che non siano state introdotte misure idonee a creare canali privilegiati per la comunicazione di notizie di reato afferenti tali fattispecie, e assicurarne la pronta presa in carico, l'iscrizione urgente al Registro Notizie di Reato, la predisposizione di una reperibilità per gli atti urgenti che ne conseguono - quale, appunto, l'esame della p.o. entro i fatidici tre giorni - e, infine, ma non ultimo, il coordinamento con l'Autorità Giudiziaria minorile cui è demandato il compito di assicurare tutela ai minori coinvolti.

Quanto meno, la mia personale esperienza di Procuratrice minorile di un distretto tra i più grandi d'Italia, mi porta a contatto con colleghi delle Procure ordinarie che comunicano per le vie più brevi, con possibilità di immediato scambio delle notizie acquisite, di riscontro, di accordo su tempi e modi d'intervento.

Forse, preso atto che la novella legislativa era, ormai, un dato di fatto e, ad esempio, a livello ministeriale se ne sono già studiati i primi effetti⁴, sarebbe stato più opportuno, ed anche utile, analizzare quei provvedimenti organizzativi, valorizzandone i più efficaci, anche alla luce di uno studio più attuale, aggiornato, realistico.

3. Una ricerca parziale.

Non si comprende davvero come una ricerca sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria possa prescindere dal coinvolgimento dell'Autorità Giudiziaria minorile, rappresentata dai Tribunali per i minorenni e dalle Procure istituite presso gli stessi.

³ Nell'esperienza della Procura ordinaria di Torino, ad es. una prima circolare risale addirittura al 29 luglio 2019, e recentemente è stata integrata dal nuovo procuratore aggiunto che dirige il gruppo; ma direttive analoghe, facilmente rinvenibili in rete, sono state emesse da numerose Procure Ordinarie, grandi, medie e piccole, oltre che da alcune Procure minorili.

⁴ Vedasi, sul sito del Ministero della Giustizia, il Rapporto "**Un anno di codice rosso**" aggiornato al 24 novembre 2020, con dati sulla pendenza di procedimenti penali per le nuove fattispecie di reato introdotte dalla L. 69/2019, le statistiche relative ai procedimenti sopravvenuti, per le altre fattispecie di reato, che vedono un netto aumento del reato di maltrattamenti, e una diminuzione delle violenze sessuali; nonché un puntuale cenno all'evoluzione della situazione collegata alla pandemia, materia quanto mai "*in fieri*".

Tutti i casi di violenza domestica che emergono, qualora siano coinvolti, o comunque presenti nel nucleo, dei minorenni, a prescindere dalla pendenza di giudizi avanti i Tribunali ordinari, sono comunicati anche alle Procure per i minorenni.

Quanto meno, in tal senso dispongono protocolli, anche risalenti, e direttive delle Procure, minorili e ordinarie, indirizzate alle forze dell'ordine, agli ospedali e in genere ai sanitari, ai servizi sociali.

Molte Procure minorili (da tempo, quella che ora dirigo, di Torino) dispongono di accesso al SICID, registro informatico civile dei Tribunali ordinari e Corti d'Appello, e una recente comunicazione del DGSIA è stata rivolta proprio ad un'implementazione in tal senso, onde consentire di conoscere l'eventuale pendenza di giudizi avanti il Tribunale ordinario, utile non solo alle determinazioni sulla competenza, ma anche a ricercare le vie più adeguate per una osmosi di notizie che, comunque, per lo più avviene, qualora emergano condotte di reato procedibili d'ufficio, attraverso quella doppia segnalazione che molte strutture ospedaliere, ma anche uffici di polizia, effettuano di *default*.

La realtà più comune è rappresentata da maltrattamenti, fisici e psicologici, abusi denunciati – a volte dichiarati ma non formalizzati in denuncia – che avvengono nel corso di convivenza in atto; accessi al pronto soccorso ospedaliero in acuto, da parte di donne coniugate o con relazioni di convivenza stabili, accompagnate da figli minori, che chiedono collocazione protetta.

Spesso si tratta di donne straniere, per le quali una separazione è quasi impossibile, perché vi sono famiglie d'origine che lo impediscono, perché verrebbero a mancare di mezzi di sussistenza, o diverrebbe precario il titolo per restare a soggiornare in Italia.

Ancora, l'esperienza ci parla di coppie separate consensualmente, con accordi del tutto conformi all'uso (affido condiviso, frequentazioni del tutto normali con il genitore non convivente), che si rivelano segnate da grandissima e persistente conflittualità, fino a sfociare in violenza, narrazioni di abusi etilici e di stupefacenti, di patologie psichiche e condotte illecite, mai dichiarate in sede di separazione; con conseguente conflitto in sede di adempimento delle regole magari concordate solo pochi mesi prima, e, soprattutto, con esposizione dei figli a situazioni non adeguate, spesso bene note anche all'altro genitore ma mai esposte, per i timori che ben conosciamo.

Si potrebbe dire che le situazioni più critiche, i più gravi episodi di violenza domestica, sono proprio quelle che arrivano alle Procure e poi ai Tribunali per i minorenni; se non fosse che anche la realtà dei Tribunali ordinari ormai non è da meno, e la pandemia ha aggravato ulteriormente la

situazione, come ci narrano i colleghi delle sezioni civili del Tribunale ordinario.

Ma, ai Tribunali ordinari, hanno accesso, se e qualora lo ritengano, solo le parti private, adulti, genitori.

E le relative Procure intervengono, e lo fanno sempre più spesso, anche con domande proprie, rivolte se necessario a provvedimenti ablativi, ma ovviamente condizionate alla pendenza di un procedimento, che è lasciato a scelte delle parti private.

Con un'attenzione, va detto, virtuosa, che ho personalmente sperimentato nei rapporti con i Tribunali civili del distretto Piemonte-Valle d'Aosta (Torino, in particolare, ma non solo) e con la relativa Corte d'Appello allorché, nel definire procedimenti separativi, anche (ma non solo) per la sopravvenuta inerzia delle parti private, ne danno comunicazione pressoché immediata alla Procura minorile, con trasmissione di copia degli atti, per le iniziative del caso, di una parte pubblica legittimata ad autonoma iniziativa.

La realtà ci dice che i casi di applicazione dell'art. 403 c.c. – tutti comunicati alle Procure minorili - vedono nella quasi generalità inserimenti di minori in comunità con la madre, o comunque la loro collocazione comune in luogo sicuro, perché la stessa – e i bambini – sono vittime di violenze.

Il tutto, senza che penda necessariamente un procedimento separativo; e, spesso, senza che, anche nel prosieguo del procedimento nel frattempo avviato avanti il Tribunale per i minorenni dalla parte pubblica, la madre si attivi per una separazione.

Spesso, va detto, a questi repentini allontanamenti, e richieste di protezione, seguono rientri a casa, riconciliazioni, “rimessioni di querele”, minimizzazione se non ritrattazione delle originarie dichiarazioni; che incidono sul penale, non meno che nell'ambito del procedimento civile a tutela dei bambini, che vi restano in mezzo.

Le statistiche sulle archiviazioni in sede penale - addotte da alcune voci a prova di una carenza di specializzazione del magistrato - tengono conto di situazioni come queste, certo non infrequenti?

L'allontanamento dell'adulto maltrattante o abusante dal contesto familiare nel quale vive il minore, previsto dall'ultimo comma dell'art. 333 c.c., in parte simile all'ordine di protezione – rispetto al quale pure si lamenta la carenza di dati, e la scarsità numerica dove dati ci sono – è, invero, misura poco praticata, con l'aberrazione che, al minore, maltrattato o abusato, è inflitta l'ulteriore sanzione di un allontanamento dal suo ambiente di vita, dalle sue frequentazioni, la scuola, le altre attività.

Il motivo, però, è rinvenibile nel fatto che spesso solo un radicale allontanamento dai luoghi di vita dell'autore di violenza garantisce una sufficiente protezione.

Oppure, non sempre si riscontra, da parte dell'altro genitore, che è per lo più la madre, la determinazione necessaria a garantire che l'allontanamento dell'adulto sia effettivo, e non se ne tollerino violazioni, non appena la situazione si presenti apparentemente più tranquilla. E i rischi ben li conosciamo, per le donne e per i figli.

Indagini condotte con siffatta metodologia, e non estese a tutte le possibili fonti di dati, rischiano di privare, non solo la pubblica opinione ma, soprattutto, chi lavora sul campo, magistrati, avvocati, servizi, di un quadro realistico del fenomeno che è fatto, è vero, anche di difetti di comunicazione, di eterni problemi insoluti (vedasi comunicazione ex art. 609 *decies* c.p., da inviare al T.M., come testualmente recita la norma, o alla Procura per i minorenni, come può desumersi da una lettura sistematica delle regole sul giusto processo : è lecito l'interrogativo con quale rispetto per il segreto delle indagini e quale possibilità di *discovery*?) ma anche, e in larga parte, di possibili sottovalutazioni da parte delle donne stesse, di loro ritardi nel denunciare, così esponendo a pericoli ulteriori loro stesse, oltre ai figli.

Come sottacere che, per esperienza, sono spesso i figli, minori o no, ad allertare le forze dell'ordine, telefonando personalmente, in situazioni di grave violenza domestica; a parlarne a scuola, a narrarne a educatrici e terapeuti, con l'esito, non infrequente, che da parte del nucleo familiare subentra il rifiuto di proseguire nel rapporto con gli operatori dei servizi, se non l'attacco alle scuole che segnalano?

Affermare che la violenza domestica sia invisibile ai giudici, perché non esistono metodi per estrapolare dati (vecchi), sottacendo esperienze quotidiane di coloro che più spesso vengono a contatto con tali situazioni, e che hanno individuato nel tempo strategie di risposta celeri e adeguate (anche se perfettibili, come tutte le cose umane) è affermazione gravemente riduttiva, rispetto all'impegno che tanti magistrati, minorili, ordinari, requirenti e giudicanti, hanno assunto come prioritario.

Ed è affermazione che ben si presta alla diffusione mediatica, che deve *épater le bourgeois* ma, ad una lettura superficiale, rischia di non individuare le vere ragioni che rendono difficile affrontare il problema del femminicidio e, più in generale, della violenza domestica, e che risiedono essenzialmente nella difficoltà di sradicare una cultura improntata alla violenza nelle relazioni umane, spesso appresa sin dalla tenera età quale modalità usuale nei rapporti, e riprodotta nelle nuove relazioni, avviate o subite.

Ancora, è l'esperienza che vede spesso donne accogliere nuovamente in casa il partner violento o abusante, anche reduce da una condanna; avviare nuove relazioni, dopo una denuncia per violenza domestica, con nuovi compagni altrettanto violenti, o abusanti nei confronti dei figli. E, tra i partner e i figli, scegliere di mantenere il rapporto con i primi, anche a costo dell'allontanamento dei figli stessi.

Limitare la ricerca ai Tribunali civili ordinari, che possono essere aditi solo da privati, adulti, ha avuto come esito quello di dare risultati parziali, poco adesivi alla realtà, spesso focalizzati sulla violenza nei confronti delle sole donne, tralasciando i bambini; con l'aberrante risultato che l'accesso ai servizi sociali, alle forze dell'ordine, ma anche ai Tribunali ordinari, le cui prassi di coinvolgere i servizi sociali e specialistici è ormai consolidata, è vissuto come rischioso per la possibilità che ne derivi l'allontanamento dei figli.

4. La formazione.

Quanto alla formazione, la presa d'atto dei dati desunti dalla Scuola Superiore della Magistratura, anch'essi risalenti nel tempo, pare tralasciare quanto sistematicamente si fa a livello locale.

Perfino la congiuntura sanitaria ha reso possibile proseguire, con le adeguate modalità a "distanza" l'attività di formazione e autoformazione che magistrati, avvocati, operatori sanitari e dei servizi, in generale, assicurano. Ritengo sia dato comune, forse non colto nella ricerca, il coinvolgimento degli stessi magistrati nei periodici corsi di aggiornamento predisposti dagli Ordini degli Avvocati e da varie associazioni forensi e, come si coglie dalle parole della presidente del CNF intervenuta, la specializzazione dell'avvocatura è una finalità che lo stesso Consiglio persegue, anche e proprio tramite una formazione comune a tutti gli operatori, ai Centri Antiviolenza, agli psicologi.

Personalmente, sono memore di vari incontri con i servizi del territorio, con i medici/pediatri di base e ospedalieri, con istituti scolastici, volti a tenere viva l'attenzione per le situazioni di violenza, per l'obbligo di denuncia sugli stessi incombente, per la necessità di porre attenzione ai sintomi che i minori evidenziano, quali indicatori di violenza, subita e assistita. Ma, credo, la realtà di gran parte d'Italia non sarà dissimile, e vedrà verosimilmente colleghi impegnati nell'aggiornamento personale, che deriva proprio dal confronto con altre professioni; avvocati attenti, quali difensori, curatori del minore, in civile e in penale, come collaboratori dei centri antiviolenza, consapevoli della possibilità che i percorsi di protezione non siano sempre del tutto lineari.

Anche sotto tale aspetto, forse, un monitoraggio delle occasioni di formazione, che non siano necessariamente quelle dalla scuola, avrebbe reso un quadro più completo e aderente al reale, della situazione, evitando di tacciare l'una o l'altra categoria come poco disposta all'affinamento della conoscenza del fenomeno.

5. I consulenti.

Sulle CTU, preme, innanzitutto, una precisazione quanto alle Procure che, come è noto, CTU non ne fanno, ma dispongono, al limite, consulenze che sono di parte, ai sensi dell'art. 359, o 360, del c.p.p., a seconda se si tratti di indagine tecnica "ripetibile" o "non ripetibile", in base alla disciplina ben nota.

Ebbene, focalizzata l'attenzione sulla consulenza psicologica – come pare faccia l'indagine in esame – una verifica sui "numeri" dei casi in cui vi si ricorre, e sull'oggetto, posto che il quesito al quale si accenna non è esplicitato, avrebbe forse consentito di meglio delimitare il perimetro di riferimento.

Vengo al punto: ci si riferisce alle consulenze conferite agli ausiliari nominati per l'audizione dei minori esaminati quali persone informate sui fatti ex artt. 362, 371 c.p.p.: essi sono scelti tra esperti in psicologia e neuropsichiatria infantile e, siano essi "prestati" all'uopo dai servizi pubblici come mi è capitato di ottenere in altro distretto grazie ad accordi con le Aziende Sanitarie, o nominati dall'Albo dei Consulenti sono, appunto, esperti, che negli anni hanno maturato conoscenze e professionalità anche alla luce delle novità introdotte sin dal 2012 dalla Convenzione di Lanzarote.

Uno spazio maggiore per consulenze psicologiche affidate dal P.M. attiene, forse, alla valutazione circa la capacità a testimoniare del minore, o della persona che presenti limiti fisio-psichici; poco significativa, se non nulla, pare essere la necessità di tale valutazione rispetto ad un soggetto adulto.

Tuttavia, anche nel rispetto di linee guida ormai assodate, l'indicazione di limitare l'esame dei minori vittime o testimoni dei reati, evitandone dannose reiterazioni, e consentendo un rapido avvio della fase terapeutica, rispetto al trauma subito, è stata recepita, e giustifica il rinvio dell'audizione stessa del minore, e dell'eventuale fase prodromica di valutazione dell'idoneità a rendere testimonianza alla *perizia*, conferita dal Giudice, nell'ambito dell'Incidente Probatorio, momento idoneo ad anticipare la formazione di pieno contraddittorio.

E, ancora una volta, non avere esteso la ricerca agli uffici del GIP, che più di frequente intervengono in questa fase, e la cui specializzazione costituisce, forse, un problema ancor più attuale e stringente, rispetto a

quella della specializzazione dei Pubblici Ministeri, pare evidenziare un limite della ricerca.

Utile, invece, sarebbe stato lo studio del quesito peritale, del ruolo del perito, nel corso dell'esame del minore, della formazione del Giudice che lo ascolta.

Mentre la consapevolezza che la donna sia spesso sola, la sua testimonianza non sorretta da alcuna previa valutazione peritale, e le modalità di assunzione della prova non sempre rispettose delle esigenze minime di tutela, della sua persona, in primo luogo, e pure della genuinità della prova stessa, si sarebbero, forse, dovute richiamare, in un panorama nazionale quanto mai variegato.

E vengo al concreto, per porre il problema relativo alle stesse modalità – molto pratiche - di convocazione della vittima di violenza in un Tribunale ordinario, per chiedere se, ovunque, siano stati stabiliti criteri utili ad evitare l'incontro tra la vittima e il carnefice (presunto), nell'anticamera di un GIP, o nell'atrio di un'aula dibattimentale⁵.

Questi aspetti evocano l'opportunità di disposizioni organizzative da parte dei Presidenti dei Tribunali ordinari; tuttavia, l'aver limitato l'indagine alle "cause civili avanti il Tribunale ordinario" oltre che, quanto al penale, al solo ruolo delle Procure, pare aver precluso la possibilità di tale analisi, e di sensibilizzare su tale punto chi ne ha responsabilità.

Ma, forse, l'attenzione della Commissione era focalizzata su altro, e in particolare sulla pretesa mancanza di formazione specifica dei consulenti d'ufficio, nominati nell'ambito di procedure separative, sui temi della violenza di genere e domestica.

Se corretta è la citazione di frasi attribuite alla Presidente della Commissione da *Huffington Post*, sopra citato⁶, viene da domandarsi se il problema risieda nella mancanza di formazione del consulente, o nella carenza dei dati che gli sono forniti, in quanto le vicende penali non sempre emergono dagli atti.

Va, però, distinto il problema della ostensibilità degli atti penali, posto che, prima della *discovery*, il problema è effettivo (e si pone, in realtà, anche nelle procedure di competenza del Giudice minorile), da quello della mera comunicazione di atti ostensibili o, comunque, ben noti alle parti (si pensi ad un arresto in flagranza, ovvero a misure cautelari già in

⁵ Parlo da PM che in passato ha sfiorato il disciplinare, per avere fatto predisporre, in assenza del giudice, un "separé" che tutelasse una donna adulta, in procinto di testimoniare una gravissima violenza sessuale della quale era accusato un minorenne, quando la vittima e l'imputato si trovavano nel medesimo corridoio, in attesa del processo.

⁶ "Uno dei problemi fondamentali resta che le cause civili di separazione e quelle penali per violenza domestica non dialogano, per cui le donne vittime di abusi possono addirittura vedersi portare via i figli con la forza pubblica, sulla base di consulenze tecniche d'ufficio che non leggono la violenza", ha sottolineato la senatrice Valente."

atto, alla notifica di un incidente probatorio, e simili, oltre che alla fase conclusiva delle indagini preliminari) le quali saranno in grado di produrli, o chiedere alla Procura – interveniente necessaria - di darne comunicazione.

Sotto il primo profilo, considerati i tempi delle procedure, appare però difficile pensare ad una causa ormai in atto da tempo (come dimostra il ricorso alla CTU) alla quale sia parallelo un procedimento penale i cui atti non siano divenuti, nel frattempo, ostensibili; in tal caso, alla disponibilità delle parti, va opportunamente accompagnata la doverosa attenzione della Procura, competente all'indagine penale e, di regola, anche interveniente nella causa civile, per la produzione degli atti in tale sede.

Ben venga, quindi, una concentrazione della competenza “ civile” delle Procure ordinarie in capo agli stessi magistrati che compongono le “ Fasce Deboli”; del resto, le indicazioni del CSM appaiono tempestive e adeguate, sul punto e, proprio al fine di coordinare le attività della Procura ordinaria con quella minorile, sin dal giugno 2018 – e non modificata dalla più recente circolare – il Consiglio ha integrato la circolare sulla organizzazione delle Procure stabilendo che *“Nel progetto organizzativo il Procuratore della Repubblica individua altresì i criteri di assegnazione dei procedimenti ed i protocolli organizzativi e procedurali degli affari civili, nel rispetto, in quanto compatibili, delle previsioni in materia contenute nella risoluzione prevista dall’art. 23 della presente circolare. Il Procuratore della Repubblica indica altresì le modalità per una costante interlocuzione dell’ufficio con la Procura per i minorenni sia in materia penale sia civile”*.

Ma, ciò che forse più interessava, e che ha sollecitato i media, e pare presiedere alle non infrequenti richieste di informazioni su procedimenti in corso, che la stessa Commissione rivolge alle autorità giudiziarie – anche minorili, per esperienza – è la pretesa mancata specializzazione del consulente che, da psicologo, sarebbe portato a privilegiare considerazioni di tutela della bigenitorialità e un intento vagamente di mediazione, rispetto alla valorizzazione della violenza domestica e di genere, quale fattore ostativo, in primo luogo, alla mediazione stessa.

Ciò, in applicazione di quanto stabilito dagli artt. 31 e 48 della Convenzione di Istanbul, che prevedono, rispettivamente, che *al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione, e che le parti adottino le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini; nonché “le parti devono adottare le*

necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione”

Ci si permette, tuttavia, di rilevare che è obbligo deontologico del consulente assicurare idonea preparazione in ordine alla materia nella quale è chiamato a svolgere il proprio compito; e, se il mero fatto dell'iscrizione all'Albo dei consulenti può apparire un dato formale, che non assicura sufficiente preparazione, pur tuttavia, sul presupposto che tale iscrizione è subordinata alla presentazione di titoli e alla indicazione delle materie di competenza e delle pregresse esperienze professionali, pare costituire elemento utile alla valutazione della competenza specifica. Ma vi sono autorità giudiziarie, e non solo, consapevoli della necessità che l'esperto sia portatore di una effettiva conoscenza ed esperienza; ancora l'esperienza del distretto di Torino ha condotto, dopo lunga gestazione, alla adozione, in data 2 ottobre 2019, di un protocollo stilato tra Procure, ordinaria e minorile, Tribunali, ordinario e per i minorenni, Ordine degli Avvocati, Ordine degli Psicologi, dei Medici, e degli Assistenti Sociali, contenente proprio linee guida per la CTU psicologica, in situazioni di conflitto familiare, e protezione giudiziaria dei minori, destinato a valere nella materia civile delle separazioni e dell'affidamento di minori, non meno che nei procedimenti per decadenza o limitazione delle responsabilità genitoriale, adottabilità e adozioni.

Detto protocollo, richiamando, tra l'altro, quello che pare essere un obbligo deontologico del perito, e cioè l'adeguata formazione professionale, la presentazione di un curriculum adeguato, sia come percorso di studi, sia come pregressa esperienza, la conoscenza della materia sulla quale verte la consulenza, prende le mosse dai casi che più di frequente vedono il giudice disporre CTU, e in particolare con riferimento a casi di conflittualità familiare, violenza assistita, ma anche maltrattamento, trascuratezza grave, dipendenze dei genitori, comportamenti disfunzionali degli stessi, anche in violazione del principio di bigenitorialità.

E prevede che la valutazione del perito sia orientata, tra l'altro, all'“individuazione di situazioni in cui emerga l'esposizione del minore alla violenza, diretta o indiretta, all' abuso o al maltrattamento e alle relative conseguenze”.

Si tratta di uno strumento - il cui testo è facilmente reperibile in rete – ormai da tempo applicato, e, più che mai “vivo” (tanto che di recente nel corso di una riunione on line se ne sono esaminati alcuni problemi esecutivi), oltre che noto agli addetti ai lavori, anche di altri territori.

Non si vorrebbe che il numero rimasto oscuro (e sempre e solo nell'ambito di procedimenti "separativi" avanti il Tribunale ordinario) delle consulenze psicologiche conferite in casi di alta conflittualità familiare – che possono anche sottendere violenze - abbia determinato conclusioni apodittiche, circa una pretesa mancata considerazione – collegata ad una pretesa di carenza di adeguata preparazione su tali temi da parte di consulenti d'ufficio "sol perché attinti dall'apposito Albo" - della violenza domestica quale fattore decisivo nell'indagine sulla genitorialità e i provvedimenti a tutela del bambino, ingenerando l'opinione che una denuncia per violenza domestica possa da sola costituire giustificazione per una benevola considerazione della capacità genitoriale di chi la fa.

E la fa, magari non infondata, ma tardiva, perché giunta dopo anni che la violenza subita, e fatta subire ai bambini - che potere di iniziativa non hanno – ha ormai causato danni non facilmente riparabili.

Chi svolge le proprie funzioni nell'ambito minorile, quale parte pubblica, "collettrice" di tutte le segnalazioni di pregiudizio derivanti da condotte genitoriali, sa bene che così non è; che, a prescindere da denunce infondate o pretestuose, la stessa tardività della denuncia, unitamente ad altre condizioni, la disponibilità ad una pronta ritrattazione, l'inerzia nel formalizzare la separazione e allontanare il partner maltrattante, o affetto da dipendenza, o abusante, la "ricaduta" perenne in relazioni sempre più dannose, per sé e per i figli, sono indicative di gravi carenze genitoriali, di incapacità/ non volontà di tutela del soggetto più debole.

Di Luka, insomma, che vive al piano appena sopra di noi... e che forse ci è capitato di incontrare.

Ma chissà se l'abbiamo davvero visto.